



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE**
di cui all'articolo 113, comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Costituzione del fondo risorse finanziarie

Art. 3 – Ripartizione del fondo risorse finanziarie

Art. 4. Incarico di responsabile unico del procedimento (RUP)

Art. 5. Individuazione “Gruppo di lavoro”

TITOLO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE

Art. 6 - Ripartizione del fondo

Art. 7 - Modalità di corresponsione delle quote del fondo

TITOLO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 8 – Termini per le prestazioni

Art. 9 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

Art. 10 – Art. 10. Termini di chiusura per la liquidazione delle quote del fondo risorse finanziarie

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 11 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 12 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche, svolte dai dipendenti pubblici, elencate all'art. 113, comma 2 del codice.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di **programmazione della spesa per investimenti**, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici (di lavori, servizi e concessioni), di **responsabile unico del procedimento**, di **direzione dei lavori** ovvero **direzione dell'esecuzione** e di **collaudo tecnico amministrativo** ovvero di verifica di conformità, di **collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi.

Art. 2. Costituzione del fondo risorse finanziarie

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 del codice, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito **fondo risorse finanziarie** in misura non superiore al **2%** (due per cento) modulate sull'importo dei lavori, servizi e/o forniture, e concessioni posti a base di gara;
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - opera o lavoro, servizio o concessioni, di importo inferiore alla soglia comunitaria: 2 %;
 - opera o lavoro, servizio o concessioni, di importo superiore alla soglia comunitaria: 1,8 %.
3. Le risorse per la costituzione del fondo risorse finanziarie di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, servizio o concessione.
4. L'ammontare del fondo suddetto non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo risorse finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, l'**80%** (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art.113 comma 2 è ripartito, per ciascuna **opera o lavoro, servizio, concessione** con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il **responsabile unico del procedimento** e i **soggetti che svolgono le funzioni tecniche** indicate all'art. 113 comma 1 del codice nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. il responsabile unico del procedimento (come definito all'art. 31 del codice e successivi atti e linee guida dell'ANAC);
 - b. il tecnico o i tecnici, diversi dal RUP, che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - d. il tecnico o i tecnici incaricati della direzione lavori;
 - e. il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f. i collaboratori tecnici, il personale amministrativo che verificano i dati economici, i contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipano, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, all'attività del RUP.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del codice.

Art. 4. Incarico di responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e seguenti del codice le stazioni appaltanti, nominano nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento (*Programma triennale dei lavori pubblici o Programma biennale degli acquisti di beni e servizi*), per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, un **responsabile unico del procedimento (RUP)** per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Nelle more della definizione da parte dell'ANAC dei requisiti di professionalità del RUP rimane valido quanto definito nell'art. 9 e 10 del DPR 207/2010.

3. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico in possesso di specifica formazione e qualifica professionale.

Art. 5. Individuazione "Gruppo di lavoro"

1. L'insieme dei dipendenti pubblici che svolgono le funzioni tecniche elencate all'art. 113, comma 2 del codice è definito "Gruppo di Lavoro".
2. L'affidamento degli incarichi ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è effettuato con provvedimento formale del Responsabile del Servizio competente, ovvero del Direttore nel caso il dipendente coincida con la posizione organizzativa di tale settore, che tenga conto della professionalità prevista dalla normativa vigente per le singole funzioni, nonché della specializzazione ed esperienza.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti ricoprenti le mansioni seguenti, nonché i compiti e i tempi assegnati a ciascuno:
 - RUP;
 - collaudatore tecnico-amministrativo (o incaricato del certificato di regolare esecuzione dove consentito dalla normativa vigente);
 - direttore dei lavori e assistenti tecnici alla D.L. (Ufficio Direzione lavori, nel caso di lavori pubblici);
 - il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (c.s.p.) e in fase di esecuzione (c.s.e.);
 - direttore dell'esecuzione (nel caso di servizi e forniture);
 - collaboratori tecnici e amministrativi;
4. Il personale incaricato può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

TITOLO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE

Art. 6 - Ripartizione del fondo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna **opera o lavoro, servizio, concessione**, come segue:
 - a. il responsabile del procedimento: **30%**, (la percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di programmazione della spesa per investimenti, validazione del progetto, predisposizione controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici);
 - b. il tecnico o i tecnici, diversi dal RUP, che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici (compreso eventuali espropri, accordi bonari e supporto atti notarili di acquisizione): **20%**;

- c. Ufficio Direzione lavori : **20%** (15% direttore lavori, 5% assistenti tecnici alla D.L.);
 - d. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (c.s.p.) e in fase di esecuzione (c.s.e.): **10%**
 - e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **5%**;
 - f. i collaboratori tecnici, il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, i contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: **10%**;
 - g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavori partecipano mediante contributo intellettuale e materiale, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, all'attività del RUP (comprende inserimento dati osservatorio, ANAC, MEF, ect.): **5%**.
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il direttore dei lavori o di esecuzione, il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
 3. Le quote spettanti al RUP e ai dipendenti incaricati e facenti parte del gruppo di lavoro sono dovute anche qualora parte del procedimento sia affidato a professionisti esterni (confronta: Corte dei Conti deliberazione 13 maggio 2016 n. 18/sezaut/2016/QMIG).
 4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Art. 7 - Modalità e termini di corresponsione delle quote del fondo risorse finanziarie

1. La corresponsione delle quote del fondo risorse finanziarie è disposta dal Responsabile del Servizio competente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti facenti parte del Gruppo di lavoro.
2. Il Responsabile del servizio competente con proprio provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione della quota parte di fondo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto nel frattempo.
3. Infine il Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. Nel caso in cui il responsabile del servizio competente (posizione organizzativa) fosse anch'esso beneficiario di quota parte del fondo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Direttore.
5. Le quote del fondo risorse finanziarie relative alle prestazioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro sono liquidate proporzionalmente allo stato di avanzamento e/o esecuzione dell'opera o lavoro, servizio, concessione.
6. Per i lavori di importo a base d'asta inferiore a 150.000,00= Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite è effettuata in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'approvazione del Collaudo/C.R.E.

7. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 60 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.
8. L'importo complessivo della quote del fondo risorse finanziarie corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

TITOLO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a varianti, sospensioni e recesso di cui agli 106, 107, 109 del codice.

Art. 9. Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, prevista per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, prevista per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta di un quarto;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, prevista per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta della metà;
 - d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o

rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge non verrà liquidata alcuna quota;

- e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio competente ed il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e).
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
4. L'importo delle penali di cui al presente articolo non può essere superiore alla quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1 per ciascuna **opera o lavoro, servizio, concessione**. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Art. 10. Termini di chiusura per la liquidazione delle quote del fondo risorse finanziarie

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 7, commi 5,6, e7, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o di diritto sopravvenuto, la relativa liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 7, commi 5,6, e7, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del gruppo di lavoro stesso, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto; nel silenzio dell'amministrazione il Responsabile Unico del Procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria dovrà indicare distintamente l'elenco dei soggetti interessati alla ripartizione del fondo e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.
6. In sede di liquidazione l'amministrazione provvede a trattenere gli importi relativi agli oneri previdenziali e assistenziali a proprio carico nelle misure stabilite dalla legge.

TITOLO IV – NORME FINALI

Articolo 11 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento del Parco, approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 54 del 27.11.2013.
2. Il presente regolamento si applica, invece, alle attività poste in essere dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.